

COMPENDIO DE' CAPITOLI DEL MONTE DELLA PIETA' DI VITERBO, RIDOTTI PER ORDINE DI TITOLI.

I. De gli Officiali. Del modo d'elegergli, & quanto tempo durino.

Gouernatori due. Depositarij due. La Congregazione da farsi di Nouembre nomini quattro Cittadini per Governatori, & altri quattro per Depositarij: & si proponano in Consiglio, il quale n'elegha à palle due per l'vno, e due per l'altro officio. Nel cap. dell'Elect. de' Ministri. *Se in quella Congregazione non se ne potessero proporre tanti, si differisca all'altra, la quale si faccia quanto prima. Nell'Editto S. primo.*
Se qualcuno de gli Eletti non vollesse accettar la carica; sia forzato, se è espediente. Nell'Editto S. Et occorrendo.
I Governatori soprintendano à tutte le cose del Monte. Nel Prohem. de' Capit.
Il Depositario principale riceua tutti i pegni, & habbia la cura di tutto il Monte. Nel detto Prohem.
L'altro Depositario, nominato Venditore di pegni incaduti, stia in vna stanza separata dal principale. Nel detto Prohemio.
Vn'Aiutante, che aiuti il detto Venditore doue occorrerà; & habbia cura, & riueda tutti i pegni. Nel detto Prohemio. S'elegha dal medesimo Venditore col consenso de' Governatori. Nel cap. dell'Aiutante al Venditore.
Vn Cassiere, il quale riceua, & paghi tutti i denari. Nel detto Prohem.
Vn'Aiutante, ch'aiuti al Depositario, & al Cassiere doue bisognerà. Nel detto Prohem.
Vno Stimatore. Nel detto Prohemio. *Suimi il valore de' pegni nel tempo che si portano al Monte, auanti che si dia il denaro. Nell'Editto S. Per facilitare.*
S'eleghano i sopradetti Tre dal Depositario, col consenso de' Governatori, & dipendano da lui. Nel cap. dell'Electioe de' Ministri in fine. *Per Stimatore s'elegha persona habile à stimare ogni sorte di pegni, & alle volte bisognando sia tenuto à prouider altri per quel caso. Nell'Editto S. Si debba.*
Sindici due. S'eleghano ogni anno dalla Congregazione. Nel capitolo de' Sindici.
Gli Officiali soprad. non possano seruire se no vn'anno: eccetto che lo stimatore, il quale possa esser cōfermato dal Depositario per vn'altr'anno al più. Ne' Capitoli gen. S. Item si prohibisce.

II. Delle Chiavi del Monte.

Della stanza de' pegni incaduti vna chiave tenga il Governatore assistente, & l'altra il Venditore. Nel cap. del Venditore in principio.
Della cassa de' gli vtili tenga vna chiave il detto Governatore, vna il Cassiere, & l'altra il Magistrato. Nel cap. del Cassiere in principio.
Della cassa de' soprauanti de' pegni venduti, tenga vna chiave il medesimo Governatore, & l'altra il Venditore. Nel cap. de' Governatori S. Item debba il Governatore. E del Venditore S. Item sia obligato il primo.
Non si fidino ad alcuno le chiavi del Monte, eccetto ch'al Magistrato, in caso di legitimo impedimento. De' Governatori S. Item ch'i Governatori.

III. De' Libri, che s'hanno da tenere.

Depositaro habbia vn libro grosso da notare la quantità & qualità de' pegni, col nome, cognome, & Parocchia del padrone d'esso. Del Depositario S. Item non possa.
Libro delle tratte de' pegni, che si consegnano al Venditore. Nel d. cap. S. Item sia obligato il 2.
Libro da notarui gli vtili. Del Vend. S. Item sia obligato il Venditore.
Libro da notarui i soprauanti. Nel d. cap. S. Item sia obligato sommare.
Due libri per li depositi. Vno da registrarui le cedole, & l'altro da notarui i depositi, e di rincontro i pagamenti. Del Depositario S. vltimo.
Cassiere habbia vn libro da notarui i denari, che giornalmente s'imprestano, e riscuotono. Del Cass. in princ.
Libro di soprauanti. Libro de' gli vtili. Nel detto cap. in principio.
In questo libro si noti il pagamento de' salarij. Nel detto cap. in principio.
Venditore habbia vn libro doue scriua distintamente i pegni, che mese per mese gli saranno consegnati dal Depositario. Nel cap. del Venditore S. Item, ch'il Venditore.
Due libri da notar i denari de' pegni venduti, & riscossi: Vno de' gli vtili; l'altro de' Soprauanti da restituirsi a' padroni di detti pegni. Nel detto cap. S. Item sia obligato tener conti.
Vn'altro libro vi sia da registrarui le sentenze de' Sindici. Nel cap. de' Sind. S. Itē siano obligati il primo.

IV. Che debbano eseguir gli Officiali nel loro ingresso.

Gurino il primo di dell'anno del lor' officio, & nell'entrata de' SS. Conseruatori di ben'amministrar il lor' officio, e d'osseruar i Capitoli. Nel cap. del Giuramento. *Si leggano in quell'atto à ciascuno distintamente quei pesi, che sono prescritti ne' Cap. & nell'Editto spettante alla sua carica. Nell'Edit. S. Accid.*
Governatori operino, che la Congregazione deputi due Sindici, che debbano sindacare i Ministri dell'anno precedente. De' Governatori S. Item siano obligati il primo.
Diano in estratto a' Superiori tutti i Debitori sindacati, i quali tardassero di sodisfare più di dieci giorni doppo la sentenza. Nel detto S. *Effeguiscono ciò tra quindici giorni doppo quei dieci immediatamente successuenti; & mancando doppo la monitione possano esser arrestati à pagar del proprio; & si cedano loro le Dette non essate tali quali sono. Nell'Editto S. Essendo uno.*
Procurino, ch'il Depositario, & Venditore, prima ch'entrino nel loro officio assicurino il Monte cō figurà in forma di deposito. Nel cap. de' Gouver. S. Item procurino.
Vedano i pegni vecchi, e la stima d'essi subito ch'il Venditore n'haurà fatta la consegna al successore, & intendano perche non sono stati venduti. Nel d. cap. S. vltimo.
Depositario dia figurà in forma di deposito per se, & suoi Ministri à sodisfazione de' SS. Conseruatori d'osseruar i Capitoli di pagar ogni quantità di denari, e pegni, che mancase, e di restituir i depositi. Nel cap. del Depositario in principio.
Procuri di riscuotere quanto più preito potrà tutto quello, che restassero debitori i Ministri precedenti. Nel d. cap. S. Item sia obligato il primo. *Mancando esso intorno à ciò, si costituisca vn Procuratore à suo spese. Nell'Editto S. Douendo il Depositario.*
Venditore dia figurà per l'indennità del Monte in forma di deposito. De' Gouvern. S. Item procurino.

V. Del Modo di tenere il denaro, e dispensarlo.

Cassiere tenga conto distinto di tutti i denari, che giornalmente s'impresteranno, & riscuoteranno, e de gli vtili separatamente da' soprauanti, che gli saranno consegnati dal suo Antecessore, o dal Venditore de' pegni incaduti, & gli metta nella cassa à ciò diputata. Del Cassiere in principio.
Sborfi il denaro à chi viene ad impegnare, conforme al polizino del Depositario. Nel d. cap. in princ.
Tenga vn libro, doue noti ogni giorno l'entrata, & uscita de' denari, che s'imprestano, & riscuotono, & la mattina, & la sera in presenza de' Governatori raffronti il libro dell'entrata, cō quello del Depositario; & la mattina anche la nota dell'uscita; sommando l'vna, & l'altra; & faccia ch'il Governatore assistete vi si sottoscriua sempre. Nel d. cap. S. Item sia tenuto.
Paghi i salarij de' danari de' gli vtili, con ordine, & presenza del Governatore, che ne terrà la chiave; notando il tutto nel libro de' gli vtili alla partita di ciascuno. Nel d. cap. S. Item douerà pagare: & ne' Cap. Gen. S. Item, che gli vtili.
Ritenga all'aiutante suo, e del Venditore le paghe de' tre ultimi mesi, le quali non si sborsino sin che non saranno compiti i sindacati de' gli Officiali. Nell'Editto S. Non manchino i Sindici.
Noti ogni sera in detto libro gli vtili riscossi, ri nettendogli in detta cassa, presente il Governatore, il quale vi si sottoscriua, sommare le partite. Nel d. S. del Cassiere.
I soprauanti de' pegni venduti il Governatore assistente faccia metter nella cassa per tal'effetto accomodata. De' Governat. S. Item debba il Governatore.
Venditore gli consegnhi a i padroni in presenza del Governatore, se verranno per essi; & conti al Cassiere quei che restassero finito l'anno, con pigliarne riceuuta dal Depositario. Nel cap. del Venditore S. Item sia obligato sommare.

L'imprestito non ecceda cinque scudi per pegno, & per ciascuna persona. Nel cap. de' Gouvern. S. Item siano obligati il 2. & del Depositario S. Item che non possa.
Non si dia à Donne infami. Nel S. de' Governatori.
A' Minori di quindici anni.
A' Maggiori figliuoli di famiglia.
A chi non è Vitebese, o habitante in Viterbo, } Nel detto S. del Depositario.
o suo contado.
Nè sopra cose sacre, nè armi di sorte alcuna.
Non si dia altroue, che nella stanza del Monte. Del Deposit. S. Item sia obligato tener diligente cura.
Chi non potesse impegnar in vn'imprestito, s'inuigili da' Governatori, che sia preferito nell'altro. Nel Cap. de' Gouvernat. S. Item debbano li Governatori.
Governatore, che ha cura doue si vendono i pegni incaduti, riueda il libro del Venditore ogni sera, & sommi tutte le partite de' denari de' pegni riscossi, & venduti, de' gli vtili, & soprauanti distintamente, & sottoscriua le dette partite sildate, procurando, ch'il Venditore gli conti al Depositario, o al Cassiere. Nel detto cap. S. Item debba il Governatore.
Venditore conti al Depositario, o al Cassiere, subito ferrato il Monte, o la mattina seguente, i denari, che si ritrouera in mano del capitale, e de' gli vtili, & ne saldi il conto. Nel cap. del Venditore S. Item sia obligato il Venditore.
Depositario faccia riceuuta di detti denari, e gli noti nel suo libro. Nel detto S.
Riceua tutti i denari, che si volessero depositare. Nel cap. del Depositario S. vltimo.

VI. Di che qualità debba esser il pegno.

Il pegno sia tale, che se ne possa far ritratto in Viterbo. Nel cap. de' Gouvernat. S. vltimo.
Moccaiali. Saie. Ciambellotti. Panni di lana: o altre robbe, che si tarmano, o deteriorano, non si pigliano per pegno. Nel detto S. de' Governatori.
Vaglia almeno vn terzo più. Nel cap. del Deposit. S. Item, che non possa imprestare.
Non s'impresti per vn mese continuo sopra il pegno riscosso. De' Gouvern. S. Item siano obligati il 2.
I pegni passato il tempo non si rifermino. Del Deposit. S. Item non possa d. Depositario.

VII. Del Tempo, e modo di riscuere i pegni, & quanto si possano ritenere nel Monte.

Il Martedì, & Venerdì, & occorrendou festi di precetto, il giorno seguente Governatori, Depositario, Cassiere, Aiutante, Stimatore, Venditore, Aiutante stiano nel Monte. Nel cap. di ciascuno d'essi. La mattina si facciano gl'imprestiti. Del Depositario S. Item, che debba stare nel Monte.
Il resto del giorno s'attenda à chi vuol riscuotere. Nel detto S.
Depositario faccia stimare il pegno secondo il suo valore, auanti che si dia il denaro: & noti la stima al suo libro; & la faccia anche notare nel bollettino da cuscirsi. Nell'Editto S. per facilitare.
Tenga buona cura di tutti i pegni, e gli scriua al libro grosso, notandou la quantità, & qualità, i segnali particolari, il nome, e cognome di chi gli porta, o del Padrone del pegno, se non fosse di chi lo porta.
Nel detto cap. del Depos. S. Item non possa detto Depositario.
Nell'istesso tempo, che scriue la partita al libro faccia far vna poliza dall'Aiutante del medesimo tenere in octauo foglio, per metterla sopra il pegno, doue si cuscia dallo Stimatore. Nel detto S.
Vn'altro polizino faccia di sua mano, che contenga il nome del padrone, la quantità del denaro, il libro, & numero delle carti, giorno, mese, & anno, sigillato col sigillo del Monte. Nel detto S.
Il pegno non si ritenga più di vintitre mesi. Nel detto S.
Se la diuersità delle cose, che si presentassero per pegno; il Governatore assistente conoscerà, che possa difficultar la vendita; le faccia separare proportionatamente, e farne più pegni; non eccedendo però tra tutti la somma prescritta. Nell'Editto S. Presentandosi.

VIII. Del pegno incaduto, & modo di venderlo.

I pegni, passati li 23. mesi, si consegnino dal Depositario al Venditore, in presenza de' Governatori, senza altra intimatione. Ne' l'Editto S. si notifica.
Si notino dal Depositario distintamente nel libro delle tratte, col nome de' padroni, & somma di denari, raffrontando il numero de' pegni con le persone descritte in detto libro, doue il Venditore ne faccia riceuuta. Del Depositario S. Item sia obligato il 2.
Venditore lo noti nel suo libro nell'istesso modo, che fa il Depositario. Del Vendit. S. Item ch'il Vendit. Gli esponga indifferentemente il Martedì, & Venerdì, & quando vorrà il Governatore assistete. Nel d. S.
Gli faccia vendere, e deliberare dal Trombetta con presenza, & consenso del Gouvernat. Nel d. S.
Scriua subito al libro il pegno venduto, notandou il nome del padrone; il nome, cognome, e patria del compratore, & il prezzo. Nel d. S.
Tenga conto distinto del capitale, de' gli vtili, & soprauanti. Nel d. cap. S. Item sia obligato il primo.
De pegni, che non si troueranno à vendere per la stima, doppo essere stati vn mese in mano del Venditore; si dia parte al Governatore, il quale procuri di far gli vendere per quanto si può senz'altra intimatione. Nell'Editto S. Consegnato che sarà. Se non si trouassero à vendere nel secondo mese, che si saranno tenuti esposti; il Governatore lo notifici a' Superiori. Nell'Editto S. Se poi non si trouasse.
S'il denaro ritratto del pegno venduto non è equiualeute à quanto si dee al Monte; il Governatore lo notifici a' Superiori. Nel detto S.
Officiali non comprino pegni. Ne' cap. Gen. in principio.
Aiutante al Venditore ritroui i pegni che si volessero riscuotere. Nel suo capitolo.
Per gli vtili non s'effigga più di due per cento. Del Cassiere S. Item, che nè il Cassiere.

IX. Della restituzione de' pegni.

Non si restituiscia pegno senza la poliza data nell'impegnare. Del Depositario S. Item non debba.
Se la detta poliza si fusse smarrita, il Depositario veda chi è scritto, & se fosse d'altri, che di chi viene à riscuoterlo; n'habbia prima licenza da chi è scritto, & mentre ch'egli ne dia contrasegni conformi, si restituiscia, data prima idonea figurà, ch'il Monte non farà molestare per tal pegno. Nel detto S. Si noti la detta figurà nella medesima partita del pegno. Nel detto S.

X. Che si debba fare finito il tempo de' gli Officiali.

Depositi, che restano nel Monte si consegnino dal Depositario al suo successore. Del Deposit. S. vlt. Depositarij rendano conto tra vn mese, & il Cassiere tra quindici giorni. Nel cap. de' Sindici, S. Item siano obligati.
Consegnino i pegni a i lor successori per tutto il mese di Gennaio. Nel d. cap. in principio.
Facciano allibrato de' pegni, & esibiscano i lor conti a i Sindici, per saldargli. Nel d. cap. in principio.
Sindici facciano il bilancio nel libro grosso de' pegni a piè dell'vltimo impresto; dando d'bito al nuouo Depositario di tutti i pegni consegnatigli dal suo Antecessore, cō la somma de' denari contanti, lepartate il capitale da' gli vtili, & soprauanti; & all'incontro se ne dia credito al Depositario Antecessore. Nel detto cap. in principio.
Riuedano il libro de' soprauanti de' pegni venduti, & scriuano nell'estratto de' soprauanti quei, che troueranno non essere stati pagati, col nome, cognome, & parocchia de' padroni, quantità de' denari, che douranno hauere, & numero della carta del libro, doue è notata la partita del pegno venduto. Nel detto cap. S. vltimo.
Diano la sentenza, & la pongano al libro per tutto il mese di Febraio. Nel detto cap. S. Item siano obligati il primo.
Se non potessero compr i detti sindacati nel tempo prefisso; sia lecito a' SS. Conseruatori di prorogarlo per quei giorni, che vorranno, pur che non passino vn'altro mese; altrimenti spiri la lor facultà, incorrendo in oltre la pena contenuta in detti capitoli, & in tal caso i SS. Conseruatori n'eleghano de' gli altri col medesimo peso, riserbando il salario à chi hauerà data, e messa al libro la sentenza in tempo. Nell'Editto S. Non manchino i Sindici.